Tit. 05 Cl. 01 Fasc. 008
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PROVINCIA DI CUNEO

C O M U N E DI S A L U Z Z O

V E R B A L E

di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 192

OGGETTO: **Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza resa dal T.A.R. Piemonte sul ricorso promosso da una S.r.l. avverso il provvedimento di diniego di reintestazione autorizzazioni commerciali, nonché degli atti presupposti e/o connessi - Autorizzazione a costituirsi in giudizio e conferimento incarico all'Avvocatura comunale**

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 16:10 in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

		Pre-sente	As-sente
DEMARIA P.I. FRANCO	**SINDACO**	**X**	
NEBERTI AVV. FRANCESCA	**VICESINDACO**	**X**	
FALDA DOTT. ENRICO	**ASSESSORE COMUNALE**	**X**	
ROSSO AVV. FIAMMETTA	**ASSESSORE COMUNALE**		**X**
GULLINO DR.SSA ATTILIA	**ASSESSORE COMUNALE**	**X**	
BRAVO GEOM. GIANPIERO	**ASSESSORE COMUNALE**	**X**	

Partecipa per la redazione del verbale il Vice Segretario Generale Signora NARI DOTT.SSA LORELLA

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor DEMARIA P.I. FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione della Vice Sindaca Neberti avv. Francesca;

Rilevato che l'istruttoria per la presente deliberazione è stata curata da Papa Avv. Carmelina – Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 72 del 21 aprile 2021 il Comune di Saluzzo ha autorizzato la propria costituzione in giudizio nell'ambito del ricorso giurisdizionale notificato all'Ente il 25 marzo 2021 da una S.r.l. e radicato innanzi al T.A.R. Piemonte avverso il provvedimento di diniego di reintestazione autorizzazioni commerciali, nonché degli atti presupposti e/o connessi;
- all'esito dell'udienza di merito tenutasi per il predetto giudizio, è stata pronunciata la sentenza n. 408/2026 (acquisita in data 2 marzo 2026 al protocollo dell'Ente *sub* n. 8.582/2026), con la quale il T.A.R. Piemonte adito ha respinto il ricorso nel merito, condannando altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite;

Preso atto dell'esito favorevole del giudizio di primo grado e del fatto che:

- la controparte ha successivamente radicato impugnazione avanti al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del T.A.R. Piemonte;
- il ricorso in appello, notificato al Comune di Saluzzo, all'indirizzo del difensore costituito, il 25 settembre u.s. (e protocollato *sub* n. 40601/2026) non contiene domanda cautelare;

Ritenuto, per quanto già rappresentato nella deliberazione dianzi richiamata, di dover resistere nel giudizio d'appello in oggetto, perseverando nella difesa dei propri interessi e per non veder vanificate le ragioni già riconosciute all'Ente dal T.A.R. Piemonte con la citata pronuncia n. 408/2026;

Ravvisata la necessità di deliberare tempestivamente in merito alla costituzione in appello, onde consentire la sollecita predisposizione dei necessari atti;

Rilevato che le pronunce della Suprema Corte (Cass. 7 giugno 2004 n. 10787; Cass. 16 giugno 2005 n. 12868), alla luce della legislazione vigente in materia di ordinamento locali, hanno chiarito che, se - da un lato – competono al Dirigente in quanto essenzialmente gestionali l'autorizzazione alla lite e l'affidamento dell'incarico per la difesa in giudizio dell'Ente, resta dall'altro ferma in capo al Sindaco - in quanto legale rappresentante dell'Amministrazione - la competenza a rilasciare la procura alle liti in favore del

professionista individuato, salvo che lo Statuto Comunale non stabilisca diversamente;

Considerato che tale orientamento giurisprudenziale pare essere ormai consolidato in tal senso, come di evince anche dal tenore delle circolari prefettizie n. 9776/13.12/Area II del 19 maggio 2005 e n. 15125/13.12/Area II del 15 luglio 2005, rispettivamente pervenute a questo Comune in data 24 maggio e 26 luglio 2005;

Rilevato altresì che il vigente Statuto di Saluzzo, all'art. 37, comma 1°, lett. e) stabilisce che il Sindaco "rappresenta in giudizio il Comune in tutti i procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, tanto sotto il profilo attivo, quanto quello passivo, previa autorizzazione della Giunta Comunale";

Visto l'art. 57, comma 6, del Regolamento comunale sugli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 dell'8 giugno 2005 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 48 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi di Staff – Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 11.11.2026;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 11.11.2026;
- parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data 11.11.2026;

Ad unanimità

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Saluzzo, nonché per le motivazioni evidenziate in premessa, a costituirsi nel giudizio d'appello promosso dalla controparte soccombente avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 408/2026 – favorevole all'Ente - a mezzo di ricorso notificato all'indirizzo del difensore costituito e depositato il 23 ottobre u.s. innanzi al Consiglio di Stato;
2. Di dare atto che la costituzione in giudizio dell'Ente è affidata all'Ufficio legale interno, nella persona della titolare Avv. Carmelina Papa, cui sarà assegnata procura speciale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

3. Di dare atto che le somme eventualmente dovute a titolo di compenso professionale ai sensi del vigente art. 59 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi, verranno erogate utilizzando i fondi previsti nel Bilancio di previsione 2026 e/o successivi;
4. Di comunicare la presente all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza;
5. Di disporre la trasmissione della presente all'Ufficio Economato per le comunicazioni necessarie a confermare, a titolo cautelativo, le coperture assicurative inerenti la richiesta risarcitoria formulata anche in grado d'appello;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per le ragioni sopra illustrate.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Demaria p.i. Franco	Nari dott.ssa Lorella **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa